

20_28_1_DPR_87_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2020, n. 087/Pres.

Regolamento di definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a valere sul Fondo per le spese di investimento di cui al comma 1 dell'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 15 bis comma 1 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede l'istituzione di un Fondo per le spese di investimento per sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia e per migliorare e adeguare la rete esistente, destinato ai soggetti pubblici nonché ai soggetti del privato sociale e ai privati;

VISTO il comma 3 del medesimo articolo 15 bis il quale prevede che i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo siano stabiliti con regolamento regionale;

VISTO il proprio decreto 21 marzo 2012, n. 069/Pres, con il quale è stato emanato il "Regolamento di definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a valere sul Fondo per le spese di investimento di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)";

VISTO l'articolo 8 comma 39 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 il quale prevede che, al fine di sostenere la sicurezza, l'adeguatezza e la continuità di funzionamento dei servizi per la prima infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti pubblici nonché ai soggetti del privato sociale e privati, proprietari o gestori di strutture esistenti e funzionanti quali servizi per la prima infanzia, previste dagli articoli 3 e 4, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 20/2005 contributi a sostegno di spese di investimento o a rimborso delle spese per interventi urgenti effettuati o da effettuare su edifici in condizioni straordinarie di difficoltà tali da compromettere la continuità del servizio erogato;

RITENUTO di fatto superato dalla norma citata al capo III "Finanziamento di interventi indifferibili e urgenti" del regolamento emanato con proprio decreto 21 marzo 2012, n. 069/Pres;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107" il quale prevede, tra l'altro, che il Piano di azione nazionale pluriennale estenda, progressivamente e gradualmente, il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale con l'obiettivo di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

VISTA la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) e, in particolare, il punto 2.5 relativo all'istruzione nel quale si specifica tra l'altro che il carattere non economico dell'istruzione pubblica, in linea di massima, non è pregiudicato dal fatto che talora gli alunni o i genitori siano tenuti a pagare tasse d'iscrizione o scolastiche per contribuire ai costi di gestione del sistema quando tali contributi finanziari coprono solamente una frazione del costo effettivo del servizio e non possono quindi essere considerati una retribuzione del servizio prestato;

EVIDENZIATO, al riguardo, che la citata legge regionale 20/2005, ha previsto, per la qualificazione dei servizi del sistema educativo integrato, l'istituto dell'accreditamento, in corso di attuazione, per i servizi dedicati alla prima infanzia (3-36 mesi), caratterizzato dal possesso di requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per l'avvio del servizio, omogenei per i servizi gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati;

ATTESO che la Regione interviene finanziariamente per sostenere i costi di gestione delle strutture ai sensi della legge regionale 20/2005 con l'articolo 15 per l'abbattimento delle rette e con l'articolo 15 ter per il contenimento delle rette;

VISTO il "Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)", emanato con il proprio decreto 31 maggio 2011, n. 0128/Pres., con il quale vengono regolamentati i contributi finalizzati all'abbattimento delle rette poste a carico delle famiglie per l'accesso al servizio

di nido d'infanzia;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 902 del 19 giugno 2020;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a valere sul Fondo per le spese di investimento di cui al comma 1 dell'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a valere sul Fondo per le spese di investimento di cui al comma 1 dell'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)

Art. 1 finalità

Art. 2 soggetti beneficiari

Art. 3 interventi finanziabili

Art. 4 spese ammissibili

Art. 5 bandi

Art. 6 presentazione della domanda

Art. 7 criteri di valutazione e priorità

art. 8 istruttoria delle domande

art. 9 concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

Art. 10 obblighi dei beneficiari e vincoli di destinazione

Art. 11 norma transitoria

Art. 12 rinvio

Art. 13 abrogazioni

Art. 14 entrata in vigore

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento definisce le procedure per l'utilizzo delle risorse stanziare sul Fondo per le spese di investimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), di seguito denominato Fondo, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei relativi contributi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Ai sensi dell'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, il Fondo persegue l'obiettivo di sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia e di migliorare e adeguare la rete esistente, nonché di assicurare la continuità di funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia mediante la concessione di contributi in conto capitale per il finanziamento di interventi da realizzare su strutture di servizio.

art. 2. soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di contributo per gli interventi di cui all'articolo 3:

- a) i soggetti pubblici che gestiscono, o intendono gestire o esternalizzare i servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 e all'articolo 4 comma 2 lettere a) e b) della legge regionale 20/2005;
- b) i soggetti privati e del privato sociale che gestiscono servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 e all'articolo 4 comma 2 lettere a) e b) della legge regionale 20/2005, avviati a seguito di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 20/2005 e accreditati ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere:

- a) proprietari di immobili destinati o da destinare a servizi per la prima infanzia o titolari di diritti reali di godimento sugli immobili stessi;
- b) titolari di un diritto personale di godimento derivante da contratto di locazione o di comodato avente ad oggetto immobili destinati o da destinare, con l'assenso del proprietario, a servizi per la prima infanzia, purché la durata di tale contratto si estenda per almeno cinque anni a decorrere dalla data prevista per l'ultimazione dell'intervento edilizio.

art. 3 interventi finanziabili

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi, afferenti a strutture destinate o da destinare a servizi per la prima infanzia, definiti dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria.

2. E' ammissibile una sola domanda per edificio.

art. 4. spese ammissibili

1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3 si considerano spese ammissibili a contributo i costi di realizzazione dell'opera, gli oneri per la sicurezza, i costi per allacciamenti a pubblici servizi, nonché i costi per attività tecniche di progettazione, direzione lavori, e collaudo. In relazione all'ammissibilità della spesa sostenuta per l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) trovano applicazione gli articoli 56, comma 5, e 59, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

art. 5 bandi

1. Con decreto del Direttore del Servizio competente, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono emanati i bandi per l'accesso ai contributi.

2. I bandi recano l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) i beneficiari, compresi tra i soggetti di cui all'articolo 2;
- b) le tipologie di intervento finanziabili tra quelle comprese nell'articolo 3 e le risorse da destinare a ciascuna delle stesse;
- c) l'entità della dotazione finanziaria disponibile;

- d) eventuale percentuale minima del cofinanziamento richiesto in relazione all'intensità della contribuzione regionale, e misura minima e massima della spesa ammissibile;
- e) il termine e le modalità di presentazione della domanda;
- f) l'articolazione e la specificazione dei criteri di valutazione individuati dall'articolo 7;
- g) le modalità di erogazione del contributo, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9;
- h) i termini e le modalità di rendicontazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9.

art. 6. presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando, e deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante dei soggetti richiedenti o, nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto pubblico, dal soggetto legittimato secondo il rispettivo ordinamento.

2. Le domande dei soggetti pubblici sono corredate dal preventivo di spesa e dalla relazione illustrativa, firmata dal responsabile dell'ufficio tecnico, contenente gli elementi utili alla valutazione di cui all'articolo 7, dal cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti, nonché dalla ulteriore documentazione specificatamente richiesta dal bando con riferimento alla tipologia di intervento finanziabile.

3. Le domande dei soggetti privati e del privato sociale sono corredate dal preventivo di spesa e dalla relazione illustrativa, tecnico progettuale firmata da un professionista abilitato e cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti, nonché dalla ulteriore documentazione specificatamente richiesta dal bando con riferimento alla tipologia di intervento finanziabile.

art. 7. criteri di valutazione e priorità

1. Ai fini della valutazione degli interventi di cui all'articolo 3, sono stabiliti i seguenti criteri e il corrispondente peso percentuale:

- a) adeguamento o miglioramento sismico o interventi di rafforzamento locale: fino a 35 per cento;
- b) realizzazione di opere consistenti nella messa a norma degli impianti e/o per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi: fino a 25 per cento;
- c) realizzazione o ristrutturazione di servizi igienico sanitari, di impianti tecnologici, di opere per il superamento di barriere architettoniche: fino a 20 per cento;
- d) incremento della capacità ricettiva conseguente alla realizzazione dell'intervento: fino a 10 per cento;
- e) grado di cantierabilità del progetto: fino a 10 per cento.

2. In caso di parità tra progetti aventi uguale valutazione, ai fini dell'assegnazione del contributo la posizione in graduatoria è stabilita in base alle seguenti priorità:

- a) intervento necessario per ottenimento certificato prevenzione incendi;
- b) maggiore quota percentuale di cofinanziamento proposta dal beneficiario con fondi propri o altri contributi;
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 8. istruttoria delle domande

1. Il Servizio competente alla gestione del Fondo, di seguito Servizio, effettua l'istruttoria delle domande, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'ammissibilità dell'intervento al contributo, nonché la completezza e la regolarità formale della domanda, e procede, sulla base dei criteri di cui all'articolo 7, alla valutazione comparativa delle domande risultate ammissibili.

2. A conclusione dell'istruttoria, con provvedimento adottato entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sono approvati:

- a) la graduatoria degli interventi ammessi e finanziabili, con il relativo ammontare della spesa ritenuta ammissibile e l'entità del finanziamento regionale assegnato, nonché degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse;
- b) l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione.

3. L'importo del contributo regionale è determinato a copertura dell'intera spesa ammissibile, al netto della quota minima di cofinanziamento eventualmente indicata dal bando ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d) o dell'eventuale maggiore quota di cofinanziamento dichiarata dal soggetto richiedente.

4. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria.

5. La graduatoria rimane in vigore per due anni e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendono disponibili in tale lasso di tempo.

6. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile, al netto del cofinanziamento di cui al comma 3, il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale maggiore cofinanziamento, il beneficiario può rideterminare la spesa complessiva dell'intervento a condizione che lo stesso non sia modificato in modo sostanziale; l'intervento si intende modificato in modo non sostanziale quando viene garantita la realizzazione di un suo lotto, autonomamente funzionale e fruibile.

7. Fatto salvo il caso previsto dal comma 6, con riferimento agli interventi inseriti nella graduatoria, eventuali variazioni degli elementi progettuali o compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili inizialmente previste, e tali da non comportare modifiche sostanziali dell'intervento finanziato, possono essere autorizzate dal Servizio nei soli casi, eccezionali e documentati, di sopravvenuta impossibilità di realizzare l'intervento in modo conforme a quanto dichiarato nella domanda. Per modifiche sostanziali si intendono quelle variazioni che siano tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'intervento finanziato, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione.

art. 9. concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

1. I contributi sono assegnati mediante procedura valutativa, sulla base di specifiche graduatorie formate a seguito dei bandi di cui all'articolo 5.

2. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 3 si applicano le disposizioni di cui al Capo XI della legge regionale 14/2002.

3. Il provvedimento di concessione per gli interventi di cui all'articolo 8 comma 2 lettera a) è adottato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria approvata.

art. 10. obblighi dei beneficiari e vincoli di destinazione

1. Nel caso di interventi finalizzati all'avvio di nuovi servizi, i beneficiari devono trasmettere, entro la data fissata nel decreto di concessione del contributo, la segnalazione certificata di inizio attività, prevista dall'articolo 18 della legge regionale 20/2005, attestante l'avvenuta attivazione del servizio.

2. I beneficiari pubblici e privati e del privato sociale del contributo per gli interventi di cui all'articolo 3 hanno l'obbligo di mantenere i vincoli di destinazione degli immobili oggetto della contribuzione regionale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000, dalla data di ultimazione dei lavori dell'intervento edilizio.

3. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione, i soggetti privati e del privato sociale beneficiari del contributo trasmettono annualmente, rispetto alla data di fine lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il rispetto dei vincoli di cui al comma 2. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione si procede alla verifica del rispetto del vincolo di destinazione mediante ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la revoca o la rideterminazione del contributo ai sensi del Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000.

art. 11. norma transitoria

1. In sede di prima applicazione possono presentare domanda di contributo anche i soggetti privati o del privato sociale che gestiscono servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 e all'articolo 4 comma 2 lettere a) e b) della legge regionale 20/2005, avviati a seguito di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 20/2005 e in possesso del disciplinare di impegni in corso di validità, sottoscritto con il Servizio Sociale dei Comuni secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139

(Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)) o dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 48 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)).

art. 12. rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002.

Art. 13 abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2012, n. 069/Pres (Regolamento di definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a valere sul Fondo per le spese di investimento di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)).

art. 14 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.